

Civile Ord. Sez. 5 Num. 15409 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BALSAMO MILENA
Data pubblicazione: 20/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27184/2022 R.G. proposto da:
Agrisun Two Srl società agricola e da società agricola Monterazzano s.r.l.
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e
difese dall'avvocato Francesco Innocenti
-ricorrenti-
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Viterbo
-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
1710/2022 depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del
30/04/2026 dal Consigliere Milena Balsamo.

FATTI DI CAUSA

1. Le società Agrisun Two s.r.l. e Agrisoleil Trois s.r.l., quest'ultima poi divenuta società Agricola Monterazzano s.r.l., impugnavano con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia del Territorio aveva modificato la categoria catastale proposta dalle contribuenti per l'accatastamento di terreni agricoli occupati da impianti fotovoltaici, variando la categoria D/10 (categoria di ruralità) in D/1 (opifici).

1.1. Con sentenza nr 219/2015, la CTP di Viterbo accoglieva i due ricorsi riuniti. Osservava che per le costruzioni strumentali, l'art 9 della legge nr 133/1994 non faceva alcun riferimento alle dimensioni minime dell'azienda, ma solo all'obbligo dell'utilizzatore di destinazione alla produttività dell'azienda agricola medesima. Rilevava che, nella specie, le società rientravano tra le società agricole semplici e che la dimensione degli impianti realizzati sopra le due unità immobiliari non superava la soglia prevista per il disconoscimento di opifici rurali.

1.2. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riforma della decisione di primo grado.

1.3. Con sentenza nr 2759/2017, la Corte regionale del Lazio dichiarava l'inammissibilità del gravame. Rilevava che l'Agenzia si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado "senza apportare nuove motivazioni da esaminare".

1.4. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione fondato su due motivi cui resistevano con controricorso le contribuenti, le quali proponevano anche un motivo di ricorso incidentale avverso la statuizione di compensazione delle spese di appello.

1.5. Questa Corte, con ordinanza n. 1323/2020, cassava la sentenza. Riassunto il giudizio, la CTR del Lazio accoglieva l'impugnazione confermando la legittimità degli avvisi.

1.6. Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono unitariamente le società indicate in epigrafe, articolando due motivi, illustrati nelle memorie difensive depositate in prossimità dell'udienza.

1.7. L'agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DI DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso deduce <l'illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360, primo comma n. 5 c.p.c.; Omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento>. Si afferma che il giudice di prime cure non aveva deciso su tutte le domande formulate dalle società ricorrenti in quanto nulla aveva statuito in ordine all'eccezione relativa al difetto di motivazione degli avvisi opposti, atteso che nella scheda-relazione allegata all'atto opposto, l'amministrazione finanziaria rilevava l'assenza dei requisiti di ruralità senza fornire però motivazione alcuna; l'amministrazione finanziaria aveva disatteso integralmente gli elementi di fatto indicati dalla società contribuente non riconoscendo il carattere di ruralità ai beni oggetto di classamento e dunque la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita non derivava da una variazione tecnica sul valore economico di beni cassati ma da una valutazione errata sul carattere rurale dei beni medesimi.

Si obietta che neppure il giudice di appello si sia pronunciato sulla suddetta eccezione.

1.1. La censura non supera il vaglio di ammissibilità.

1.2. Con controricorso e ricorso incidentale depositato nel giudizio rubricato al n. Rg 29233/2017, le società riproposero solo le questioni concernenti il rapporto di connessione tra la produzione di energia

elettrica da impianti fotovoltaici e le attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 1, comma 423, legge n. 266/2006, senza censurare la sentenza impugnata per l'eventuale omessa pronuncia sul motivo inerente la carenza motivazionale degli avvisi. La mancata riproposizione di una domanda o eccezione, già assorbita nei gradi di merito, nel ricorso o controricorso in cassazione comporta la rinuncia alla stessa e, nel giudizio di rinvio, il giudice non può riesaminare questioni non espressamente sollevate, salvo quelle rilevabili d'ufficio, operando il principio del giudicato.

1.3. Inoltre, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, di cui si lamenta l'inadeguatezza per la carente esposizione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che hanno determinato la decisione dell'amministrazione finanziaria ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, evincibile dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5[^], 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5[^], 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5[^], 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5[^], 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5[^], 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5[^], 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez.

5[^], 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^{^-}5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5[^], 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5[^], 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell'atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5[^], 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5[^], 6 novembre 2019, n. 28570).

2. Il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c., lamenta la <violazione e falsa applicazione degli articoli 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266, 2135 c.c., 32 e 34 TUIR, nonché la violazione degli articoli 9, comma 3 e 3 bis del d.l. n. 557/1993 e nell'articolo 1, comma 369, della legge n. 296/2006>; per avere il decidente affermato che < le contribuenti dovevano provare che l'attività di produzione di energia elettrica era connessa alle altre attività agricole esercitate dall'impresa in misura prevalente... La semplice limitazione di tale produzione di energia nella misura di 200KW non consente la ricollocazione nell'ambito agricolo, in mancanza dell'attività agricola principale. Anche nel caso di produzione di energia entro i limiti previsti ai fini IRPEF e Ires, dell'energia prodotta, come nel caso di specie, resta necessario l'esercizio di un'attività agricola>. Si evidenzia che si definiscono agricole per definizione la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento del bestiame, secondo il disposto dell'art. 2135 c.c., ed attività connesse ai sensi del terzo comma della medesima disposizione le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione conservazione e trasformazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento degli animali nonché le strette attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. Infatti, l'impianto

fotovoltaico di cui si discute è di proprietà della società appellata che esercita un'impresa agricola ed ha costruito l'impianto a seguito dell'acquisto del diritto di superficie sul terreno di proprietà della società agricola Agrisolare Uno Srl alla quale è stato concesso in leasing l'impianto.

Tuttavia, il giudice di merito non ha considerato: a) che la produzione di energia elettrica mediante l'impianto fotovoltaico costituiva "attività connessa" all'attività agricola esercitata dalla "Agrisolare Uno Srl"; b) che quest'ultima era imprenditore agricolo; c) che la produzione e la cessione di energia elettrica mediante l'impianto fotovoltaico generavano reddito agrario in capo alla "Agrisolare Uno Srl"; d) l'impianto fotovoltaico costituiva fabbricato rurale. Secondo l'assunto delle società, per le costruzioni strumentali non vi è alcun riferimento a dimensioni minime dell'azienda agricola ma solo l'obbligo di destinazione all'attività agricola da parte dell'utilizzatore degli immobili. In altri termini, la produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata .

2.1. La censura non merita accoglimento.

2.2. Questa Corte ha recentemente affermato, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il principio che gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo (Cass., Sez. 5, 14 marzo 2024, n. 6480), sul presupposto che <la messa in opera di un impianto di

apprezzabili dimensioni, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto mentre la precarietà dell'ancoraggio al suolo e l'esportabilità non può in alcun modo comportare un'alterazione dell'originaria funzionalità>. Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura dell'art. 812 cod. civ., in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene va considerata - al di là della conservazione o meno della sua individualità fisica a seguito dell'immobilizzazione - essenzialmente in ragione degli interessi che sullo stesso si appuntano. Pertanto, pur non perdendo il pannello "immobilizzato" la propria identità reale (nel senso che, rispetto all'immobile cui è unito, rimane un'entità oggettivamente distinta), la sua condizione di connessione funzionale con il suolo, conseguente al suo ancoraggio alla struttura di sostegno nell'ambito di un parco fotovoltaico, ne modifica la considerazione giuridica (v. Cass. n.29754/2024).

2.3. Venendo al caso di specie, la questione controversa attiene al riconoscimento della "ruralità" (con la conseguente attribuzione della classificazione in categoria D/10) ad un impianto fotovoltaico realizzato sul terreno sottostante (ove, cioè, il suddetto impianto è stato successivamente costruito), il cui diritto di superficie era stato ceduto ad un terzo e la cui proprietà apparteneva ad una società esercente l'attività agricola.

2.4. A tal proposito, l'art. 1 , comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , nel testo vigente *ratione temporis*, stabiliva che "(...) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell' articolo 2135 , terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (...)" . Si rammenta che, nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 , comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , nel testo anteriore alle modifiche apportate dall' art. 22 , comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dall' art. 1 , comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 , e dell' art. 1 , comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in riferimento agli artt. 2 , 3 e 53 Cost., il giudice delle leggi (Corte Cost., 24 aprile 2015, n. 66) ha precisato che: "Il legislatore si preoccupa, peraltro, di perimetrare la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della "prevalenza" dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultima non vi è una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423. Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questo comma che dall' art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 , è l' art. 2135 c.c..

2.5.È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: "le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (...). Ebbene, secondo l'assunto delle ricorrenti, in quanto titolari di aree agricole, l'impianto fotovoltaico costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135 c.c.

2.6.Ciò che deve rilevare è il fondo, quale "risorsa" primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare "normalmente impiegata" nell'attività agricola. Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la *ratio* dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola".

2.7.Secondo la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 6 luglio 2009, n. 32/E l'impianto fotovoltaico è un'attività connessa "atipica", in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo e trattandosi di attività agricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. In particolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso Comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in Comuni confinanti.

2.8.Per rispettare la ratio della disposizione si rende, inoltre, necessario individuare specifici criteri di "connessione" con l'attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa. Riguardo ai requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa, la nota indirizzata all'Agenzia delle Entrate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 27 luglio 2008, n. 3896, ha precisato (par. 4) che: "1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200

KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola; 2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall' articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007 , realizzati su strutture aziendali esistenti. b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) "entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola".

2.8.Di qui la conclusione che "agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), è attribuita la categoria "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 , con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassi".

2.9.L'esistenza dell'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dall'art. 9, comma 3, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 5574, presuppone che il fondo deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (fatta eccezione per alcune fattispecie, in relazione alle quali tale limite è ridotto a 3.000 metri quadrati), fermo restando che le particelle

interessate debbono essere iscritte al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; - che sia soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del citato paragrafo 4 della circolare n. 32/E del 2009. La norma in esame consente che l'imprenditore agricolo o la società agricola purché titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento sul terreno (avente le caratteristiche sopra descritte), detenga sulla base di un "titolo idoneo" un fabbricato strumentale alle attività agricole ai sensi dell' art. 32 , comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 su cui può ottenere il riconoscimento della "ruralità" del predetto fabbricato agli effetti fiscali.

2.10. Tale ragionamento è destinato a valere anche nel caso in cui l'imprenditore agricolo non sia proprietario, ma mero utilizzatore dell'impianto fotovoltaico in forza di un diritto di superficie sul fondo agricolo purché l'energia elettrica prodotta da quest'ultimo sia destinata a supportare l'attività agricola esercitata sul medesimo terreno in cui l'impianto fotovoltaico è stato installato ovvero in un terreno limitrofo ad esso, essendo sufficiente la disponibilità a qualsivoglia titolo (non solo dominicale) del suddetto manufatto (Cass. 29754/24).

2.11. Tanto premesso sulla necessità della correlazione tra impianto fotovoltaico e attività rurale, deve ritenersi che la censura non colga nel segno, atteso che i giudici regionali hanno accertato che agli impianti fotovoltaici realizzati a terra su un terreno in località Monterazzano montati su intelaiature metalliche si accede direttamente dalla strada vicinale di Monte Razzano e sono dotati di cabina elettrica prefabbricata di convogliamento dove sono posizionati due inverter e una cabina principale per il conferimento dell'energia elettrica; i fondi sono completamente recintati e dotati di sistema di videosorveglianza, fra i pannelli e la recinzione vi è una fascia di terreno destinata al passaggio dei mezzi necessari alla manutenzione dei pannelli che forma un corpo unico con

l'impianto stesso. Aggiungendo che dalla conformazione degli impianti e dalla estensione del terreno risultava che questi venivano utilizzati esclusivamente per la produzione di energia elettrica e che difettava la dimostrazione che l'attività di produzione di energia elettrica fosse connessa ad attività agricole esercitate dall'impresa in misura prevalente (cfr pag. 2 della sentenza impugnata).

3. In altri termini, in mancanza di attività principale agricola, la produzione di energia nella misura di 200KW non la rende per ciò solo collocabile nell'ambito agricolo; quindi, la produzione è imputabile all'imprenditore agricolo (individuale o collettivo) se normalmente impiegata (con l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attività agricola e costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. (Cass. n.18844/2025).

3.1. In particolare, nella fattispecie, quello che assume rilievo è il fondo, quale «risorsa primaria» dell'impresa agricola, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici.

4. La critica si rivela altresì inammissibile, atteso che il vizio di violazione di legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso; il motivo in esame critica la ricostruzione del fatto materiale e rimette in discussione l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).

4.1. Infatti le ricorrenti – nell’affermare che non rileva il rapporto di titolarità del terreno agricolo, purchè l’imprenditore agricolo ne abbia la disponibilità, ritenendo che il carattere rurale venga automaticamente riconosciuto alla costruzione strumentale all’attività agricola, esercitando attività agricola oltre che sui terreni su cui sono installati gli impianti anche su altri fondi, limitrofi acquistati o condotti in fitto della società Prodotto Energia srl - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice *a quo*, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, introducendo una censura che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione ovvero del travisamento della prova (cfr., *ex plurimis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; sul travisamento S.U. n.5792/2024).

4.2. Quindi, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011; Cass. 10 luglio 2025, n. 18844; Cass. n. 29754/24, Cass. n. 30508/24).

5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi, il ricorso non può trovare accoglimento. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30 aprile 2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla